Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 2 ottobre 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 1972.

Sostituzione di un membro della commissione per l'Anno nazionale del libro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1972, con il quale è stata costituita la commissione incaricata del coordinamento delle iniziative e delle attività da realizzare per l'attuazione dell'Anno nazionale del libro;

Vista la lettera del Sindacato libero scrittori italiani del 23 giugno 1972, con la quale viene designato come rappresentante del predetto sindacato lo scrittore Giuseppe Selvaggi, in sostituzione dello scrittore Gaetano Salveti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto, lo scrittore Giuseppe Selvaggi è nominato membro della commissione incaricata del coordinamento delle iniziative e delle attività da realizzare per l'attuazione dell'Anno nazionale del libro, in rappresentanza del Sindacato libero scrittori italiani e in sostituzione dello scrittore Gaetano Salveti.

Roma, addì 31 luglio 1972

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

(10963)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1972.

Sostituzione di due membri della commissione di verifica per la vigilanza tecnica sulla produzione di fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1967, registro n. 10 Finanze, foglio n. 52;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 22 Finanze, foglio n. 209;

Vista la nota in data 12 maggio 1972 con la quale il Consorzio industrie fiammiferi, in sostituzione del dottor Luigi Diomedi, ha designato l'ing. Muzio Muzzi quale proprio rappresentante in seno alla commissione di verifica incaricata della vigilanza tecnica sulla produzione dei fiammiferi prevista all'art. 12 delle norme di esecuzione allegate al regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14;

Considerato che occorre altresì procedere alla sostituzione del membro rappresentante dell'Amministrazione finanziaria in seno alla commissione innanzi citata, in quanto l'ispettore generale tecnico dei monopoli di Stato dott. Enrico Iona, sarà collocato a riposo a decorrere dal 16 giugno 1972;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare la composizione della commissione più volte citata;

Decreta:

La commissione di cui all'art. 12 delle norme di esecuzione allegate al regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, a decorrere dal 16 giugno 1972, è così composta:

Carugno dott. Nicola, ispettore generale tecnico dei monopoli di Stato in rappresentanza dell'Amministrazione finanziaria;

Musso ing. Ubaldo, ispettore generale delle imposte di fabbricazione in rappresentanza degli uffici tecnici imposte di fabbricazione;

Muzzi ing. Muzio, in rappresentanza del Consorzio industrie fiammiferi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 giugno 1972

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1972
Registro n. 38 *Finanze, foglio n.* 21

(10998)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1972.

Controllo di Stato dei vaccini antirabbici per uso veterinario.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le domande intese ad ottenere la autorizzazione alla produzione di vaccini antirabbici per uso veterinario, presentate da alcuni istituti farmaceutici nazionali;

Atteso che il Consiglio superiore di sanità, nella riunione del 1° luglio 1969, ha espresso il parere che i vaccini antirabbici per uso veterinario impiegati nel territorio nazionale siano ammessi ad autorizzazione e sottoposti, prima di essere messi in vendita, a controllo, presso l'Istituto superiore di sanità, serie per serie, la quale deve esere costituita da un minimo di 100.000 ad un massimo di 500.000 dosi;

Atteso che il Consiglio superiore di sanità ha altresì espresso il parere che gli istituti produttori nazionali, ottenuta l'autorizzazione a produrre vaccini antirabbici per uso veterinario, debbano chiedere la registrazione del prodotto denunciandone l'esatta composizione, e gli istituti produttori esteri che intendano chiedere la registrazione di vaccini antirabbici per uso veterinario debbano altresì denunciarne l'esatta composizione;

Atteso che il Consiglio superiore di sanità ha inoltre espresso il parere che i controlli sui vaccini in parola debbano accertare:

a) la sterilità da schizomiceti, eumiceti, ifomiceti;
b) l'innocuità;
c) il titolo di sopravvivenza del virus;
d) il titolo di attività;

Viste al riguardo le proposte dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che le spese per il controllo dei sieri e vaccini sono a carico dei produttori e che tali spese possono essere preventivamente determinate nel loro complessivo ammontare;

Visti gli articoli 180 e 181 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti i regolamenti approvati con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, e con regio decreto 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

Art. 1.

La produzione a scopo di vendita dei vaccini antirabbici per uso veterinario è sottoposta a controllo preventivo di Stato sul prodotto finito, serie per serie, ai sensi dell'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e seguenti del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, serie che deve essere costituita da un minimo di 100.000 ad un massimo di 500.000 dosi. Il controllo viene eseguito entro il termine presumibile di tre mesi dal ricevimento della domanda e dei campioni secondo le prescrizioni contenute negli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 180 del citato testo unico delle leggi sanitarie e dell'art. 1 del citato regolamento 18 giugno 1905, n. 407, possono essere autorizzati a produrre i vaccini antirabbici predetti soltanto gli istituti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, e dimostrino di possedere locali, personale e mezzi idonei per la produzione in serie e per il controllo dei vaccini stessi.

L'autorizzazione verrà rilasciata dal Ministero della sanità, previ gli accertamenti del caso da parte di tre funzionari tecnici, rispettivamente della Direzione generale dei servizi veterinari e della Direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità.

Le spese per tali accertamenti sono a carico degli istituti produttori.

Art. 3.

Gli istituti, ottenuta l'autorizzazione a produrre vaccini antirabbici per uso veterinario, dovranno chiedere la registrazione del prodotto, denunciandone l'esatta composizione e, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, sono tenuti a sottoporre i vaccini antirabbici predetti al controllo preventivo, serie per serie. A tale scopo dovranno chiedere, con domanda in duplice esemplare di cui uno in carta bollata diretta al Ministero della sanità per il tramite del veterinario provinciale, che sia eseguito il controllo da parte dell'Istituto superiore di sanità, specificando il periodo di validità del vaccino.

Alla domanda i produttori dovranno allegare copia autentica dei protocolli originali dei controlli eseguiti sui vaccini nei propri stabilimenti.

Tali controlli dovranno accertare:

a) la sterilità da schizomiceti, eumiceti, ifomiceti;
b) l'innocuità;
c) il titolo di sopravvivenza del virus;
d) il titolo di attività.

Alla domanda dovrà altresì essere unita la quietanza comprovante il pagamento della sezione della tesoreria provinciale, a favore dell'Istituto superiore di sanità, della somma di L. 100.000 a titolo di deposito provvisorio salvo conguaglio a consuntivo.

Art. 4.

Il veterinario provinciale, ricevuta la domanda, disporrà il prelevamento dei campioni nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, e per il loro immediato invio all'Istituto superiore di sa-

nità, informandone contemporaneamente il Ministero della sanità, al quale sarà trasmessa copia della domanda anzidetta.

La quantità del vaccino da prelevare dovrà essere non inferiore a 20 dosi vaccinali per serie.

L'Istituto superiore di sanità comunicherà il risultato del controllo eseguito oltre che alle Direzioni generali del servizio farmaceutico e dei servizi veterinari del Ministero della sanità, anche al veterinario provinciale che ha effettuato il prelievo dei campioni. L'istituto produttore potrà provvedere alla distribuzione del vaccino antirabbico nelle dosi destinate per lo smercio, giusta le norme contemplate negli articoli 16 e seguenti del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, soltanto dopo l'avvenuta comunicazione da parte del veterinario provinciale dell'esito favorevole del controllo.

Art. 5.

Per la registrazione dei vaccini antirabbici per uso veterinario provenienti dall'estero gli istituti interessati dovranno adempiere a quanto stabilito dagli articoli 23 e seguenti del regolamento 18 giugno 1905, n. 407.

La domanda di registrazione dovrà essere accompagnata da un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie del Paese di origine, debitamente legalizzato dalle autorità consolari italiane, da cui risulti che lo stabilimento produttore è regolarmente autorizzato alla produzione di vaccini antirabbici per uso veterinario, secondo le norme vigenti in quel Paese, e il vaccino di ogni serie importata è stato regolarmente controllato dalle autorità sanitarie del Paese di origine con esito favorevole. A tale scopo dovrà essere allegata alla domanda copia autentica dei protocolli originali dei controlli eseguiti da tali autorità. In detti protocolli dovranno, fra l'altro, essere indicati le date di fabbricazione del vaccino e dei vari controlli praticati, nonchè il periodo di validità del vaccino stesso. I protocolli saranno sottoposti al vaglio dell'Istituto superiore di sanità, il quale accerterà se i controlli fatti all'estero sono da considerarsi validi o meno.

Art. 6.

I vaccini provenienti dall'estero dovranno essere sottoposti al controllo di Stato prima dello sdoganamento, serie per serie, la quale non potrà essere costituita da un numero superiore a 500.000 dosi.

I campioni saranno prelevati, nei modi prescritti dall'art. 15 del regolamento 18 giugno 1905, n. 407, e nella misura stabilita dal secondo comma di cui all'art. 4 del presente decreto, dagli uffici veterinari preposti al servizio di confine, porto e aeroporto.

L'Istituto superiore di sanità, ricevuti i campioni, eseguirà, previo rimborso delle spese di cui all'art. 3 del presente decreto, il controllo del vaccino dopo aver vagliato i certificati ed i protocolli di cui all'art. 5 e dopo aver constatato che i controlli eseguiti dalle autorità sanitarie del Paese di origine siano stati compiuti secondo metodiche note ed universalmente accettate e i risultati conseguiti siano stati favorevoli.

L'importazione verrà autorizzata dal Ministero della sanità con comunicazione diretta al competente ufficio veterinario preposto al servizio di confine, porto o aeroporto e alla dogana di frontiera presso la quale sono stati prelevati i campioni e risulta giacente la merce. Il predetto ufficio veterinario, ricevuta dalla dogana la comunicazione dell'avvenuta nazionalizzazione della partita di vaccino da importare, ne darà notizia telegrafica al veterinario provinciale territorialmente competente per il luogo di destinazione della partita stessa.

In attesa dell'autorizzazione di cui al precedente comma, i vaccini dovranno essere introdotti in magazzini gestiti in regime di deposito doganale privato riconosciuti idonei dagli uffici veterinari preposti al servizio di confine, porto o aeroporto.

Nella domanda diretta al Ministero della sanità per il tramite dell'ufficio veterinario preposto al servizio di confine, porto o aeroporto, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'importazione di ogni singola partita di vaccino, la ditta interessata dovrà documentare che la merce è giunta dall'estero.

Tutti i documenti, certificati e dichiarazioni dovranno essere presentati in traduzione italiana giurata, vistati dalle autorità consolari italiane del Paese di origine del vaccino.

Art. 7

I vaccini antirabbici per uso veterinario possono essere importati in Italia soltanto se confezionati in dosi pronte per l'uso.

Art. 8.

Le farmacie, i depositi e i magazzini sono tenuti a conservare i vaccini antirabbici in frigorifero alla temperatura indicata dagli istituti produttori.

Art. 9.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1972

Il Ministro per la sanità
GASPARI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

(11033)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1972.

Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico della sigaretta « Raid ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 04/8812 dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1965, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 170, concernente la iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio della sigaretta di produzione nazionale denominata « Raid »;

Considerato che non è mai stata iniziata la produzione della menzionata sigaretta « Raid » della quale neppure in avvenire si farà luogo alla fabbricazione;

Atteso che occorre provvedere, pertanto, alla radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio del cennato prodotto;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato, modificata con legge 6 agosto 1967, n. 697;

Sulla proposta del consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

La sigaretta « Raid » è radiata dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1972
Registro n. 18 Monopoli, foglio n. 81

(10827)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anaflogyl » a nome della ditta Farmaceutici Jordan, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4283/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 27 agosto 1962 con il quale veniva registrata al n. 20087 la specialità medicinale denominata « Anaflogyl » confetti a nome della ditta Farmaceutici Jordan, con sede in Roma, via Euclide Turba n. 18 prodotta nella officina farmaceutica della ditta FA-BO, con sede in Bologna, via Massarenti, 256;

Preso atto dell'esito del procedimento penale (procedimento penale c/o Giorgetti ed altri) conclusosi con la sentenza emessa dalla V sezione della Corte di cassazione in data 17 dicembre 1969;

Accertato in base alla predetta sentenza che la specialità medicinale non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu registrata giusta il disposto dell'articolo 27 n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anaflogyl » 30 confetti da mg. 100 registrata al n. 20087 in data 27 agosto 1962 a nome della ditta Farmaceutici Jordan, con sede in Roma, via Euclide Turba, 18.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11086)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1972.

Disciplina dell'importazione e dell'esportazione del sangue umano conservato e dei suoi derivati per uso terapeutico profilattico e diagnostico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 14 luglio 1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge n. 592, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1256 in data 24 agosto 1971;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1971, concernente le « Direttive tecniche per la determinazione dei requisiti del sangue umano e dei suoi derivati, dei sieri e reattivi emodiagnostici e per le apparecchiature per la trasfusione »;

Considerata la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge n. 592, la disciplina dell'importazione e dell'esportazione del sangue umano conservato e dei suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione all'importazione del sangue umano conservato e dei suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e diagnostico viene concessa agli ospedali od altri enti gestori di centri per la produzione degli emoderivati ed alle officine farmaceutiche che, previo accertamento dell'Istituto superiore di sanità, siano risultati idonei ad eseguire i prescritti controlli sui prodotti importati.

L'ente o l'officina farmaceutica importatore deve eseguire sui prodotti importati i controlli prescritti dai sopracitati regolamento di attuazione della legge 14 luglio 1967, n. 592 e decreto ministeriale 18 giugno 1971, ed assume la responsabilità della sussistenza nel prodotto importato dei requisiti minimi richiesti dalla disciplina in vigore.

Art. 2.

Nei casi di necessità e di urgenza determinati da eventi straordinari, il Ministero della sanità può procedere direttamente all'importazione del sangue umano conservato e dei suoi derivati ed alla successiva distribuzione tramite il Centro nazionale per la trasfusione del sangue ed i centri per la produzione degli emoderivati regolarmente autorizzati al funzionamento.

Detti centri possono procedere, senza alcuna formale autorizzazione e dandone tempestiva comunicazione all'assessore alla sanità della regione interessata, alla distribuzione immediata del sangue umano e dei suoi derivati quando provengano da Paesi nei quali sia in vigore una normativa in materia atta a garantire la sussistenza dei requisiti minimi prescritti dal regolamento di attuazione della legge n. 592 e dal decreto ministeriale 18 giugno 1971.

L'utilizzazione degli eventuali residuati di scorte ricevute in donazione dovrà essere autorizzata di volta in volta dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

Nei casi di necessità e di urgenza per esigenze terapeutiche particolari, il dirigente del centro per la produzione degli emoderivati interessato può rivolgersi direttamente a centri trasfusionali o ad officine farma-

ceutiche di altro Paese ed assume la responsabilità dell'innocuità del prodotto importato, dando tempestiva comunicazione dell'avvenuta importazione all'assessore alla sanità della regione di appartenenza.

Art. 4.

Gli enti gestori di centri per la produzione degli emoderivati e le officine farmaceutiche possono esportare, nei casi di comprovata necessità ed urgenza, i prodotti richiesti senza preventiva autorizzazione, dandone tempestiva comunicazione all'assessore alla sanità della regione in cui hanno sede ed al Ministero della sanità per la ratifica.

Art. 5.

Gli enti gestori di centri per la produzione degli emoderivati e le officine farmaceutiche che intendono procedere all'importazione od all'esportazione di plasma umano non più utilizzabile a fini trasfusionali, di placente umane contenenti liquido sanguigno, di siero retroplacentare o di altro materiale di origine umana per la preparazione di frazioni ematiche per uso profilattico e terapeutico, debbono chiedere apposita autorizzazione al Ministro per la sanità, che la rilascia previo accertamento del possesso da parte del richiedente dei requisiti tecnico-sanitari e, per l'esportazione, con riserva di accertamento del pieno soddisfacimento del fabbisogno nazionale.

Art. 6.

La domanda per il conseguimento dell'autorizzazione all'importazione o all'esportazione del sangue umano conservato e dei suoi derivati deve essere presentata al Ministro per la sanità dal rappresentante legale dell'ente ospedaliero o dell'ente gestore del centro per la produzione degli emoderivati o dell'officina farmaceutica, controfirmata rispettivamente dal direttore sanitario dell'ospedale o dal direttore del centro o dal direttore tecnico dell'officina farmaceutica. Alla domanda stessa deve essere allegata la documentazione relativa alla qualificazione tecnica del prodotto ed al quantitativo che si intende importare od esportare, alla provenienza od alla destinazione di esso, al mezzo di trasporto che si intende usare, nonchè l'indicazione della frontiera di passaggio alla cui autorità deve darsi comunicazione dell'autorizzazione ministeriale.

Art. 7.

Alle autorità di frontiera è demandata la vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore il giorno 1° gennaio 1973.

Roma, addì 15 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11026)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1972.

Revoca alla ditta Officine farmacologiche lombarde, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 3210 in data 16 luglio 1964 e n. 3930 in data 19 ottobre 1964 la ditta Officine farmacologiche lombarde S.p.a. fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Carlo Farini, 77, specialità medicinali chimiche purchè registrate e preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche seguenti: sciroppi, orali, supposte e compresse;

Visto l'atto notarile in data 24 giugno 1969, registrato a Milano, atti pubblici, in data 7 luglio 1969, al n. 12815 serie F dal quale risulta che la ditta Officine farmacologiche lombarde S.p.a. si è trasformata in società in nome collettivo sotto la ragione sociale « Officine farmacologiche lombarde di Antonio Meli e C., S.n.c. »;

Vista la lettera in data 11 marzo 1971 con la quale la ditta Officine farmacologiche lombarde di Antonio Meli e C., S.n.c. rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Officine farmacologiche lombarde S.p.a. su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Milano, via Carlo Farini n. 77, concessa con decreti ministeriali n. 3210 in data 16 luglio 1964 e n. 3930 in data 19 ottobre 1964.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11031)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1972.

Revoca alla ditta Farmit industria farmacobiologica, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici, specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. (due), in data 28 gennaio 1954, la ditta Farmit industria farmacobiologica fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Intra, 3, preparati galenici (fialettaggio in genere, sciroppi, compresse, confetti, supposte ed ovuli), specialità medicinali e prodotti biologici;

Vista la lettera in data 11 luglio 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1924, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Farmit industria farmacobiologica, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre preparati

galenici, specialità medicinali e prodotti biologici nella officina sita in Milano, via Intra, 3, concessa con decreti A.C.I.S. in data 27 gennaio 1954.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11032)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1972.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana, con sede in Massa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, che istituisce il Consorzio per la zona industriale apuana, e successive modificazioni;

Visto lo statuto del suddetto consorzio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1949, n. 95, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1664;

Visto il proprio decreto 2 maggio 1968, con il quale è stata stabilita la composizione del collegio dei revisori dei conti del consorzio predetto;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 13 dello statuto del precitato consorzio, alla ricostituzione del collegio stesso, scaduto il 2 maggio 1971;

Viste le designazioni all'uopo fatte dal Ministero del tesoro e dagli enti consorziati;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio, il collegio dei revisori dei conti del Consorzio per la zona industriale apuana, è composto come segue:

Paci rag. Furio Giuseppe, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cardarelli dott. Italo, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Andrei rag. Stefano Pietro, membro effettivo, per gli enti consorziati;

Conti rag. Mario, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Mignani dott. Pietro, membro supplente, per gli enti consorziati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1972

Il Ministro: FERRI

(10997)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1972.

Integrazione del decreto ministeriale 14 settembre 1963, concernente la disciplina del trasporto del latte alimentare.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1963, che detta norme igieniche per il trasporto del latte alimentare;

Vista la propria ordinanza in data 14 marzo 1966, che detta norme sanitarie per l'importazione del latte e delle creme di latte freschi e pasteurizzati;

Considerato che il trasporto del latte alimentare in cisterne ha avuto in questi ultimi tempi un notevole incremento sia nei trasporti nazionali che in quelli internazionali;

Ritenuta la necessità di emanare ulteriori disposizioni intese ad assicurare l'osservanza, da parte delle imprese interessate che già impiegano o intendono impiegare cisterne per il trasporto del latte alimentare, delle condizioni riportate agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 14 settembre 1963;

Ritenuto che debbano essere sottoposte alla medesima disciplina vigente in Italia anche le autocisterne immatricolate in paesi esteri che introducono latte e creme di latte nel territorio italiano;

Decreta:

Art. 1.

Le cisterne impiegate per il trasporto del latte alimentare devono, oltre a presentare tutti i requisiti previsti agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 14 settembre 1963, riportare la scritta « trasporto latte ».

La scritta di cui al comma precedente deve essere eseguita su fondo bianco metallizzato in caratteri di color nero e con tipi di vernice che ne garantiscano la indelebilità e la resistenza agli agenti atmosferici.

La scritta deve essere situata su entrambi i lati diametralmente opposti di ciascuna cisterna a livello equidistante dalla base e dalla parte terminale superiore; l'ultima, o l'unica, cisterna deve recare la scritta anche nella parte posteriore, al medesimo livello di quello laterale.

Art. 2.

Le autocisterne immatricolate nei paesi esteri, che trasportino latte e creme di latte non sono soggette alle restrizioni previste al primo comma del precedente art. 1.

Le autocisterne medesime, però, non possono essere impiegate per il trasporto di sostanze diverse dal latte e dalle creme di latte.

Tale divieto deve risultare da un certificato sanitario, rilasciato dalle competenti autorità del paese di origine, attestante, inoltre, la rispondenza del latte e delle relative creme alle norme di cui all'ordinanza ministeriale 14 marzo 1966, nonchè l'idoneità delle autocisterne stesse al previsto trasporto.

In caso di trasgressione alle norme di cui sopra alle autocisterne di provenienza estera sarà interdetto l'ingresso in territorio nazionale.

Art. 3.

E' abrogato il decreto ministeriale 6 agosto 1971.

Art. 4.

Le imprese che già impiegano cisterne per il trasporto del latte alimentare devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, uniformarsi alle prescrizioni sopracitate.

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11097)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al collegio dei geometri di Ravenna ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1972, registro n. 35, foglio n. 172, è stata accolta la domanda con la quale il presidente pro-tempore del collegio dei geometri di Ravenna chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di una porzione di immobile sito in Ravenna, via Baccarini n. 60; per il prezzo di L. 4.000.000 (quattromilioni) da adibire a sede sociale.

(11036)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla proroga della vendita dell'acqua minerale « Fiuggi »

Con decreto ministeriale n. 1316 del 22 settembre 1972 all'Ente Fiuggi S.p.A., con sede in Roma, via Vincenzo Bellini, 24 e stabilimento di produzione in Fiuggi, provincia di Frosinone, è accordata la proroga di 12 mesi, a decorrere dal 14 settembre 1972, per mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fiuggi » in recipienti di materiale plastico indicati nel decreto ministeriale n. 1172 del 14 settembre 1971.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali a quelle descritte ed allegate al citato decreto ministeriale n. 1172 del 14 settembre 1971.

Durante il periodo di proroga, concesso con il presente decreto, l'Istituto superiore di sanità attuerà controlli su campioni prelevati dal commercio e su campioni depositati presso l'istituto stesso.

L'autorizzazione di cui al presente decreto verrà riesaminata alla scadenza di dodici mesi, in base ai risultati dei controlli effettuati.

I recipienti di materiale plastico dovranno essere perfettamente corrispondenti al campione depositato presso l'Istituto superiore di sanità e la fabbricazione degli stessi nonchè il relativo riempimento con l'acqua minerale naturale « Fiuggi » dovrà avvenire nel medesimo stabilimento già autorizzato all'imbottigliamento in vetro.

(11103)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1972, registro n. 7, foglio n. 161, il ricorso straordinario prodotto dall'ing. Tullio Cardia il 16 dicembre 1968 per l'annullamento del bando di concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale dell'aviazione civile di cui al decreto ministeriale in data 9 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 1° luglio 1968, è stato dichiarato improcedibile essendo cessata la materia del contendere per quanto attiene al primo motivo del ricorso stesso ed inammissibile riguardo al secondo motivo.

Con il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato, altresì, dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dall'ing. Tullio Cardia per la revoca del bando di concorso menzionato e del decreto ministeriale datato 23 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 28 novembre 1969, con il quale erano stati riaperti i termini del concorso stesso.

(11071)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi differenziali valevoli dal 26 luglio 1972 per semi di colza e ravizzone trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo Paese.

ORIGINE	Ammontare da concedere (per 100 kg.) (lire)	Ammontare da riscuotere (per 100 kg.) (lire)
Raccolti in Germania	779	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	520	—
Raccolti in Francia	284	—

(11069)

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica dei padule di Fucecchio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio succ., al registro n. 17, foglio n. 37, respinte le opposizioni presentate dai consorzi idraulici di 3ª categoria del « Fiume Pescia di Pescia » e del « Fiume Pescia di Collodi » il comprensorio del consorzio di bonifica del padule di Fucecchio è stato ampliato con l'aggregazione di ettari 1040 e sono state attribuite al Consorzio stesso le funzioni di otto consorzi idraulici e di scolo, ricadenti nel perimetro consorziale.

(11100)

Riconoscimento giuridico per la difesa attiva e passiva delle colture intensive dalle avversità atmosferiche del consorzio intercomunale dell'ex circondario di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 1991, in data settembre 1972, al consorzio intercomunale dell'ex circondario di Casale Monferrato è stata riconosciuta a' sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364 l'idoneità a svolgere attività di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversità atmosferiche.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(11101)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1972, il comune di Caltanissetta viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.150.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11111)

Riconoscimento e classificazione di razzi antigrandine

Con decreto ministeriale n. 10.01278, in data 10 agosto 1972, i razzi antigrandine Ruggieri « nei tipi 280, 282, 614 e 640 », fabbricati dagli Etablissements Ruggieri di Monteux (Francia), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritti nella categoria I, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(11070)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1972 al 15 giugno 1972 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1116/72, n. 1138/72 e n. 1201/72 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. Risone o riso semigreggio:	
	II. riso semigreggio:	
	a) grani tondi:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,000
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	7,600
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,600
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	8,100
	B. Riso semilavorato o riso lavorato:	
	I. riso semilavorato:	
	a) grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . .	7,981 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	10,141 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera .	10,160 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	11,380 (*b*)
	II. riso lavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	8,500 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	10,800 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,900 (*b*)
	- per le esportazioni verso la zona V a) (*c*)	14,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi	12,200 (*b*)
	C. Spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato. (circolare a stampa Ministero finanze Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(*c*) I paesi della zona V a) sono i seguenti: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centroafricana, Congo (Brazzaville); Ciad, Gabon, Camerun; Zaire, Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud Ovest africano, Azzorre, Madera, Canarie, Sahara occidentale, Isole del Capo Verde, Guinea portoghese, Isole del Golfo di Guinea, Angola, Santa Elena, Liberia, Guinea equatoriale.

(10935)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° luglio 1972 al 31 luglio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 1375/72, n. 1410/72, n. 1417/72, n. 1423/72, n. 1431/72, n. 1446/72, n. 1455/72, n. 1467/72, n. 1472/72, n. 1476/72, n. 1489/72, n. 1507/72, n. 1520/72, n. 1527/72, n. 1540/72, n. 1548/72, n 1570/72, n. 1579/72, n. 1586/72, n. 1604/72 e n. 1615/72.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/3 luglio 1972	4 luglio 1972	5 luglio 1972	6 luglio 1972	7 luglio 1972	8/10 luglio 1972	11 luglio 1972	12 luglio 1972
10 01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	43.031,25	43.031,25	43.031,25	43.031,25	43.031,25	42.256,25	42.256,25	42.256,25
10 01-B	15,18	Frumento duro	46.287,50 (*a*) (*d*)	46.287,50 (*a*) (*d*)	46.287,50 (*a*) (*d*)	46.287,50 (*a*) (*d*)	46.287,50 (*a*) (*d*)	45.906,25 (*a*) (*d*)	45.906,25 (*a*) (*d*)	45.187,50 (*a*) (*d*)
10.02	01,04	Segala	37.681,25 (*e*)	37.681,25 (*e*)	37.681,25 (*e*)	37.681,25 (*a*)	37.681,25 (*e*)	37.681,25 (*e*)	37.681,25 (*e*)	37.681,25 (*e*)
10 03	01,04	Orzo	34.200,00 (*b*)	34.200,00 (*b*)	33.625,00 (*b*)	33.625,00 (*b*)	33.625,00 (*b*)	33.050,00 (*b*)	33.050,00 (*b*)	33.050,00 (*b*)
10 04	01,04	Avena	31.312,50 (*b*)	30.737,50 (*b*)	30.737,50 (*b*)	31.312,50 (*b*)	31.312,50 (*b*)	31.312,50 (*b*)	31.312,50 (*b*)	31.312,50 (*b*)
10 05-B	04	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	30.306,25 (*b*) (*c*)	29.906,25 (*b*) (*c*)	29.443,75 (*b*) (*c*)	29.443,75 (*b*) (*c*)	29.443,75 (*b*) (*c*)	29.443,75 (*b*) (*c*)	28.925,00 (*b*) (*c*)	28.925,00 (*b*) (*c*)
10.07-A	01	Grano saraceno	7.212,50	6.637,50	6.637,50	6.637,50	6.637,50	6.637,50	6.637,50	6.637,50
10.07-B	04	Miglio	19.550,00 (*b*)	19.550,00 (*b*)	19.550,00 (*b*)	19.550,00 (*b*)	19.550,00 (*b*)	19.550,00 (*b*)	19.118,75 (*b*)	19.118,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	31.231,25 (*b*)	31.231,25 (*b*)	31.231,25 (*b*)	31.231,25 (*b*)	30.543,75 (*b*)	30.543,75 (*b*)	30.543,75 (*b*)	29.968,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
11.01-B	05	Farine di segala	60.118,75	60.118,75	60.118,75	60.118,75	60.118,75	60.118,75	60.118,75	60.118,75
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	78.175,00	78.175,00	77.587,50	77.587,50	77.587,50	77.137,50	77.137,50	76.025,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	13 luglio 1972	14/17 luglio 1972	18 luglio 1972	19/20 luglio 1972	21/24 luglio 1972	25/26 luglio 1972	27/28 luglio 1972	29/31 luglio 1972
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	42.256,25	42.256,25	42.256,25	42.256,25	42.256,25	41.825,00	41.825,00	41.825,00
10.01-B	15,18	Frumento duro	45.187,50 (a) (d)	44.612,50 (a) (d)	44.612,50 (a) (d)	44.612,50 (a) (d)	44.181,25 (a) (d)	44.181,25 (a) (d)	44.181,25 (a) (d)	44.181,25 (a) (d)
10.02	01,04	Segala	37.250,00 (e)	37.250,00 (e)	37.250,00 (e)	37.250,00 (e)	37.250,00 (e)	37.250,00 (e)	37.250,00 (e)	37.250,00 (e)
10.03	01,04	Orzo	33.050,00 (b)	33.050,00 (b)	33.450,00 (b)	33.050,00 (b)	33.050,00 (b)	33.050,00 (b)	33.050,00 (b)	33.050,00 (b)
10.04	01,04	Avena	31.312,50 (b)	31.312,50 (b)	31.312,50 (b)	31.312,50 (b)	31.312,50 (b)	31.312,50 (b)	31.312,50 (b)	31.312,50 (b)
10.05-B	04	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	28.925,00 (b) (c)	28.925,00 (b) (c)	28.925,00 (b) (c)	28.925,00 (b) (c)	28.925,00 (b) (c)	28.925,00 (b) (c)	28.925,00 (b) (c)	29.468,75 (b) (c)
10.07-A	01	Grano saràceno	6.637,50	6.637,50	6.637,50	6.637,50	5.487,50	5.487,50	5.487,50	5.487,50
10.07-B	04	Miglio	19.118,75 (b)	19.118,75 (b)	19.118,75 (b)	19.118,75 (b)	19.550,00 (b)	19.550,00 (b)	19.550,00 (b)	19.981,25 (b)
10.07-C	11	Sorgo	29.968,75 (b)	29.968,75 (b)	29.968,75 (b)	29.968,75 (b)	29.968,75 (b)	29.968,75 (b)	29.537,50 (b)	29.537,50 (b)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)	zero (d)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00
11.01-B	05	Farine di segala	59.518,75	59.518,75	59.518,75	59.518,75	59.518,75	59.518,75	59.518,75	59.518,75
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	- *di frumento duro*	76.025,00	75.137,50	75.137,50	75.137,50	74.468,75	74.468,75	74.468,75	74.468,75
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25	73.456,25

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 625,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i *limiti di 8 unità di conto* per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(10932)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili il 9 agosto 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 1720/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti, non denaturati, di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero).

(in unità di conto per 100 kg 1 u.c. = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	7.00
	II. zucchero greggio:	
	(a) zuccheri canditi	7,36 (1)
	(b) altri zuccheri greggi	—

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(10811)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO. PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 28 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,61	581,61	581,65	581,61	581,60	581,63	581,65	581,61	581,61	581,61
Dollaro canadese	591,20	591,20	591,50	591,20	591,40	591,25	591,30	591,20	591,20	591,20
Franco svizzero	153,12	153,12	153,10	153,12	153,10	153,10	153,10	153,12	153,12	153,10
Corona danese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona norvegese	87,94	87,94	87,94	87,94	87,80	87,95	87,97	87,94	87,94	87,92
Corona svedese	122,67	122,67	122,70	122,67	123 —	122,67	122,68	122,67	122,67	122,65
Fiorino olandese	179,845	179,845	179,90	179,845	179,85	179,83	179,83	179,845	179,84	179,82
Franco belga	13,2035	13,2035	13,2050	13,2035	13,23	13,20	13,1975	13,2035	13,20	13,20
Franço francese	116,135	116,135	116,16	116,135	116,10	116,15	116,15	116,135	116,13	116,13
Lira sterlina	1408,85	1408,85	1409 —	1408,85	1410,25	1408,98	1409,10	1408,85	1408,85	1408,85
Marco germanico	181,825	181,825	181,87	181,825	181,80	181,83	181,85	181,825	181,82	181,80
Scellino austriaco	25,179	25,179	25,18	25,179	25,20	25,18	25,175	25,179	25,17	25,15
Escudo portoghese	21,68	21,68	21,68	21,68	21,69	21,67	21,66	21,68	21,68	21,66
Peseta spagnola	9,164	9,164	9,1350	9,164	9,16	9,16	9,1655	9,164	9,16	9,16
Yen giapponese	1,933	1,933	1,9325	1,933	1,93	1,93	1,9325	1,933	1,93	1,93

Media dei titoli del 28 settembre 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,10
» 5 % (Ricostruzione)	93,55
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,85
» 5 % (Città di Trieste)	93,325
» 5 % (Beni esteri)	93,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,85
» 5,50 % » » 1968-83	96,025
» 5,50 % » » 1969-84	98,075
» 6 % » » 1970-85	99,475
» 6 % » » 1971-86	98,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5.50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,80
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,63
Dollaro canadese	591,25
Franco svizzero	153,11
Corona danese	—
Corona norvegese	87,955
Corona svedese	122,675
Fiorino olandese	179,837
Franco belga	13,20
Franco francese	116,142
Lira sterlina	1408,975
Marco germanico	181,837
Scellino austriaco	25,174
Escudo portoghese	21,67
Peseta pagnola	9,165
Yen giapponese	1,933

Errata corrige — Il cambio medio del dollaro USA e del dollaro canadese del 26 settembre 1972 dell'Uff. italiano dei cambi è così modificato: dollaro USA da 681,50 a 581,50; dollaro canadese da 692,15 a 592,15.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Rinvio delle prove scritte del concorso a quattro posti di ragioniere in prova del personale della carriera di concetto contabile dell'A.N.A.S.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto ministerale n. 5529 dell'8 maggio 1972, con il quale è stato bandito il concorso a quattro posti di ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera contabile del personale di concetto dell'A.N.A.S. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 10 giugno 1972;

Visto l'art. 8 del suddetto bando, in base al quale le prove scritte del concorso medesimo erano state fissate per i giorni 30 e 31 ottobre 1972 nei locali del palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4;

Considerato che i citati locali, in relazione al numero dei candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso sopra menzionato, sono risultati inadeguati;

Che pertanto si rende necessario modificare sia il diario che la sede delle prove scritte;

Decreta:

A modifica di quanto disposto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 5529 dell'8 maggio 1972, con il quale è stato bandito il concorso a quattro posti di ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera contabile del personale di concetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 10 giugno 1972, le prove scritte del concorso stesso avranno luogo nei giorni 1 e 2 febbraio 1973 presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4.

Roma, addì 31 agosto 1972

Il Ministro: GULLOTTI

(11044)

Rinvio delle prove scritte del concorso a tre posti di geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'A.N.A.S.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto ministeriale n. 5527 dell'8 maggio 1972, con il quale è stato bandito il concorso a tre posti di geometra in prova nel ruolo ordinario della carriera tecnica del personale di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 dell'8 giugno 1972;

Visto l'art. 8 del suddetto bando, in base al quale le prove scritte del concorso medesimo erano state fissate per i giorni 28 e 29 settembre 1972 nei locali del dopolavoro del Ministero dei lavori pubblici, lungotevere Thaon de Revel n. 2;

Considerato che i citati locali, in relazione al numero dei candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso sopra menzionato, sono risultati inadeguati;

Che pertanto si rende necessario modificare sia il diario che la sede delle prove scritte;

Decreta:

A modifica di quanto disposto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 5527 dell'8 maggio 1972, con il quale è stato bandito il concorso a tre posti di geometra in prova nel ruolo ordinario della carriera tecnica del personale di concetto dell'A.N.A.S. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 dell'8 giugno 1972, le prove scritte del concorso stesso avranno luogo nei giorni 29 e 30 dicembre presso il palazzo degli esami, sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4.

Roma, addì 31 agosto 1972

Il Ministro: GULLOTTI

(11043)

Rinvio delle prove scritte del concorso a due posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'A.N.A.S.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto ministeriale n. 5525 dell'8 maggio 1972, con il quale è stato bandito il concorso a due posti di ingegnere in prova nel ruolo ordinario della carriera direttiva tecnica della Azienda nazionale autonoma delle strade pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 7 giugno 1972;

Visto l'art. 8 del suddetto bando, in base al quale le prove scritte del medesimo concorso erano fissate per i giorni 5 e 6 ottobre nei locali della Direzione generale dell'A.N.A.S., via Monzambano, 10, Roma;

Considerato che i citati locali, in relazione al numero dei candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso sopra menzionato, sono risultati inadeguati;

Che pertanto si rende necessario modificare sia il diario che la sede delle prove scritte;

Decreta:

A modifica di quanto disposto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 5525 dell'8 maggio 1972, con il quale è stato bandito il concorso a due posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'A.N.A.S. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 7 giugno 1972, le prove scritte del concorso stesso avranno luogo il 30, 31 ottobre e 2 novembre 1972 presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, Roma.

Roma, addì 31 agosto 1972

Il Ministro: GULLOTTI

(11042)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Bando di concorso urbanistico-edilizio relativo ai terreni « Annunziata » dell'Università di Messina

Art. 1.

Oggetto del concorso

L'Università di Messina bandisce un pubblico concorso fra ingegneri ed architetti regolarmente iscritti agli albi professionali e a cui non sia inibito l'esercizio della libera professione in base alle vigenti nome:

1) per la progettazione di un piano urbanistico concernente i terreni di sua proprietà siti in contrada Annunziata del comune di Messina;

2) per la previsione ed organizzazione planivolumetrica delle facoltà cui sono destinati i suoli stessi, ed esattamente: di economia e commercio; (con annesso il Centro di studi superiori economici e sociali); scienze politiche; medicina veterinaria; nonchè delle attrezzature assistenziali connesse;

3) per il progetto di massima del Centro studi superiori economici e sociali, e delle attrezzature assistenziali, finanziati con contributi della Regione siciliana.

La denominazione del presente concorso viene convenzionalmente riassunta a tutti gli effetti in « Concorso urbanistico-edilizio relativo ai terreni "Annunziata" dell'Università di Messina ».

Art. 2.

Dati e requisiti fondamentali del progetto

I dati e i requisiti fondamentali del progetto, e le prescrizioni e le indicazioni relative, sono contenute negli allegati al presente bando, elencati al successivo art. 3.

Le indicazioni fornite valgono quale guida di massima; ogni concorrente essendo tenuto a valutare autonomamente e con proprio criterio le esigenze proprie della futura compagine universitaria.

Gli importi dei finanziamenti regionali ammontano a circa L. 3 miliardi e mezzo, e sono specificati negli allegati al presente bando.

La progettazione urbanistica deve tenere conto della facoltà di farmacia, già in corso di esecuzione, e degli impianti sportivi, in corso di approvazione, secondo le indicazioni fornite negli allegati. Può inoltre comprendere, se ritenuto necessario per una corretta funzionalità, zone di terreni adiacenti a quelli universitari, o le sistemazioni pubbliche esterne, anche in previsione di eventuali future acquisizioni, o permute; ma si preferisce che le progettazioni di massima di cui al punto 3) dell'art. 1 ricadano del tutto nell'ambito dei terreni in proprietà.

Art. 3.

Allegati illustrativi del concorso

L'ente banditore fornisce i seguenti allegati illustrativi:

a) relazione illustrativa (scheda tecnica) dei dati e requisiti fondamentali del progetto;

b) dati urbanistici, tecnici e descrittivi generali;

c) corografia a scala 1 : 25000 dei terreni, in rapporto alla città di Messina;

d) cartografia a scala 1 : 4000 della zona interessata, con rilievo aereo fotogrammetrico, e estratto alla stessa scala della tavola B 5 del programma di fabbricazione;

e) cartografia catastale a scala 1 : 2000.

Il bando di concorso e gli allegati illustrativi potranno essere consegnati *brevi manu* oppure inviati in plico raccomandato a carico del ricevente dietro versamento di L. 15.000, indirizzando la richiesta all'Università di Messina, piazza Maurolico, is. 268. Ogni richiedente è tenuto a indicare un recapito, a cui l'università si riserva di inviare eventuali chiarimenti; comuni a tutti i concorrenti; rettifiche o proroghe del presente bando saranno comunque pubblicate nelle forme di legge.

Art. 4.

Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non sia espressamente stabilito nel presente bando, si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti vigenti e in particolare alle norme per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 1950.

Art. 5.

Concorrenti in gruppo

Qualora il progetto venga redatto e presentato collettivamente da più concorrenti riuniti in gruppo, ciascuno di essi dovrà avere la qualifica e i requisiti richiesti nel presente bando, salva la possibilità di consulenti specializzati.

Uno dei concorrenti del gruppo dovrà ricevere dagli altri la delega a rappresentarli per trattare e definire qualsiasi rapporto o controversia con l'ente banditore per conto di tutti.

Ad ogni effetto del presente concorso il gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo.

Art. 6.

Identificazione dei concorrenti

Gli elaborati di progetto dovranno essere contrassegnati con una sigla costituita da un numero con sei cifre tutte diverse.

I nomi, cognomi ed indirizzi dei concorrenti, con il rispettivo certificato di iscrizione all'albo professionale, nonchè la eventuale delega di cui all'art. 5, dovranno essere contenuti in busta chiusa, sigillata, contraddistinta con la stessa sigla degli elaborati e riportante la esatta denominazione convenzionale del concorso, di cui all'art. 1. La sigla sarà ripetuta sul foglio interno contenente le generalità dei concorrenti.

La sola busta del vincitore del concorso sarà aperta dopo le decisioni della commissioni giudicatrice.

Gli altri elaborati, compresi quelli ammessi al rimborso spese, resteranno anonimi, salvo espresso consenso dei concorrenti, che potrà essere richiesto dall'ente banditore.

La partecipazione al concorso è vietata a tutti coloro che hanno comunque collaborato alla compilazione del bando e agli atti preparatori del concorso, nonchè dei consulenti e dipendenti dell'ente banditore.

Art. 7.

Termine di recapito degli elaborati

Il recapito e la consegna degli elaborati, racchiusi in involucro sigillato col medesimo contrassegno degli elaborati, e con la denominazione convenzionale del concorso, dovrà effettuarsi non oltre le ore 12 del centoventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, presso la direzione amministrativa dell'Università degli studi di Messina.

Non sarà ammesso nessun ritardo nel recapito degli elaborati neppure nel caso di ritardi ferroviari, postali o di altre cause di forza maggiore.

I progetti che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine sopraindicato, non saranno presi in considerazione.

Il personale incaricato di ricevere gli elaborati ne rilascerà regolare ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora della ricezione. I plichi inviati per posta dovranno essere spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8.

Elaborati richiesti

1) *a*) relazione illustrativa dei concetti informatori della progettazione urbanistica;

b) elaborati grafici dello stesso progetto alla scala ritenuta più idonea, e con tutte le indicazioni necessarie (eventuali estremi catastali, viabilità, vincoli, curve o punti di livello).

2) *a*) elaborati grafici in scala non inferiore a 1 : 500 della planivolumetria proposta per le previsioni edilizie.

3) *a*) relazione illustrativa dei concetti informatori, anche tecnico-costruttivi, della progettazione edilizia di massima, con indicazione sommaria dei dati metrici ed economici;

b) elaborati grafici in scala non inferiore a 1 : 200 dei progetti di massima;

c) elaborati grafici con i particolari più significativi;

d) prospettiva e/o fotografie di uno o più modelli urbanistici o edilizi.

Ogni altro elaborato o allegato che il concorrente riterrà utile, nel rispetto delle previsioni che seguono, in particolare indici e dati metrici ed economici.

Gli elaborati presentati dovranno essere su carta, oppure su supporto semirigido (cartone o simile) con dimensioni non eccedenti i cm. 45×65; sono ammessi fogli o supporti di dimensioni maggiori, purchè adeguatamente ripiegati entro le dette dimensioni massime. Non è ammessa la presentazione di modelli.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

I progetti saranno esaminati e giudicati da una commissione così costituita:

a) il rettore dell'Università di Messina, o suo delegato, presidente;

b) il provveditore alle opere pubbliche della Sicilia, o suo delegato tecnico;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominato dal Ministro;

d) il capo della sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche;

e) un docente universitario nominato dal rettore;

f) un funzionario amministrativo dell'Università di Messina, nominato dal rettore;

g) due esperti, rispettivamente in scienza delle costruzioni e in impianti tecnologici, designati dal Ministero dei lavori pubblici;

h) un rappresentante del C.N. architetti, esperto in edilizia;

i) un rappresentante del C. N. ingegneri, esperto in edilizia;

l) il capo dell'ufficio tecnico del comune di Messina.

Un funzionario amministrativo dell'ente banditore svolgerà mansioni di segretario, senza diritto a voto. La relazione conclusiva della commissione esaminatrice resta depositata presso l'ente banditore a disposizione del pubblico.

Art. 10.

Premi e convenzione

La commissione disporrà complessivamente di 16 milioni per premio, e L. 4 milioni per rimborsi spese.

Al progettista dichiarato vincitore verranno affidati gli incarichi:

1) della progettazione esecutiva della sistemazione urbanistica dell'intera area;

2) della progettazione esecutiva del C.S.S.E.S.;

3) della progettazione esecutiva delle attrezzature assistenziali.

Gli incarichi saranno affidati con apposita convenzione sulla base del disciplinare tipo del Ministero dei lavori pubblici, e secondo le tariffe professionali vigenti; a tal fine si precisa che l'incarico 1) va inteso quale piano particolareggiato planivolumetrico, di zona, e di utilizzazione urbanistico-edilizia. Metà dell'importo del premio corrisposto sarà computato come acconto sulle competenze spettanti, mentre la restante metà verrà come rimborso per le spese di concorso.

I rimborsi spese saranno distribuiti a giudizio della commissione.

L'amministrazione universitaria non assume alcun impegno verso i partecipanti o i vincitori del concorso, in relazione alle progettazioni delle altre facoltà ed opere previste nel bando.

Art. 11.

Restituzione dei progetti Esposizione

Tutti i progetti, eccetto quello dei vincitori, dovranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti su esibizione della ricevuta rilasciata all'atto della consegna, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso; trascorso tale termine non sarà curata la loro conservazione. L'amministrazione universitaria si riserva la facoltà di effettuare una mostra pubblica di progetti presentati, o soltanto di quelli premiati e di quelli ammessi a rimborso spese.

Art. 12.

Progetto esecutivo

Nelle convenzioni di incarico saranno precisate le modalità per la elaborazione e presentazione dei progetti esecutivi.

Essi comunque dovranno essere redatti completi di tutti gli allegati prescritti per i progetti delle opere eseguite per conto dello Stato e della Regione siciliana, e tali da poter essere regolarmente approvati dagli organi competenti, e regolarmente appaltati nel più breve tempo possibile.

Saranno necessari almeno i seguenti elaborati:

1) grafici nel numero e nelle scale necessarie per definire esecutivamente l'opera in ogni particolare;

2) computi e stime delle opere;

3) analisi dei prezzi;

4) capitolati speciali di appalto;

5) calcoli statici di massima;

6) relazioni tecniche-illustrative.

Per ciascuno dei progetti esecutivi di cui all'art. 10 l'università si riserva la facoltà di richiedere la introduzione di modifiche, varianti e perfezionanti al progetto di massima vincitore, senza che ciò comporti ulteriori compensi oltre quelli stabiliti per convenzione.

Art. 13.

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo previsto all'art. 10, completo di tutti gli elaborati necessari e richiesti, dovrà essere presentato entro e non oltre ottanta giorni dalla data di stipula della convenzione di incarico.

Art. 14.

Esclusione concorso Decadenza incarico

La presentazione di elaborati difformi da quelli indicati all'art. 8 comporta la esclusione dal concorso.

Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 13, comporta la decadenza dell'incarico.

Art. 15.

Obblighi dei concorrenti

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando.

Art. 16.

Pubblicazione, bando

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rettore: PUGLIATTI

(11046)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 4.663 del 24 giugno 1967 col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1966;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Assessore regionale per la sanità nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Cuzzumbo Rosa	punti	53,261
2. Caponnetto Agata	»	49,013
3. Falciglia Giuseppa	»	47,930
4. Quattrocchi Concetta	»	45,582
5. Gagliano Maria	»	44,205
6. Accardo Maria	»	40,593
7. Cosentino Rosa	»	39,931
8. Sangrigoli Giuseppa	»	38,356

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 13 settembre 1972

Il medico provinciale: GALIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 5666 in data odierna col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1966;

Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Cuzzumbo Rosa: Mascali;
2) Caponnetto Agata: S. Venerina;
3) Falciglia Giuseppa: Scordia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 13 settembre 1972

Il medico provinciale: GALIA

(10984)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 2561 del 5 maggio 1972 e n. 2560 del 5 maggio 1970 con cui venivano nominate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Foggia al 31 gennaio 1970;

Visto che le ostetriche Tancredi Franceschina e Ferrara Margherita hanno rinunciato alla nomina rispettivamente per Apricena e Carpino;

Considerato che occorre procedere alla nomina di altre idonee, secondo l'ordine della graduatoria e delle preferenze;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Larotonda Francesca: Apricena;

2) Iacovelli Anna Maria: Carpino.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 17 settembre 1972

Il medico provinciale: CRUPI

(10985)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2737 del 31 marzo 1972, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1969;

Attesa la necessità di procedere alla modifica di detta commissione che, costituita sempre ai sensi del decreto della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, dovrà comprendere funzionari trasferiti all'Ente regione per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e dai comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Gioia dott. Marino, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Avoli dott. Fernando, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Di Gregori dott. Torquato, funzionario medico del Ministero della sanità;

Baglioni prof. dott. Alberto, primario chirurgo, ospedale generale provinciale di Sora;

Verardi dott. Francesco, primario medico, ospedale generale di zona di Pontecorvo;

Leone dott. Tacito, medico condotto.

Segretario:

Manzi dott. Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Frosinone, darà inizio alle prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il decreto stesso verrà pubblicato altresì nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 12 settembre 1972

Il medico provinciale: FISCHETTI

(10987)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1972, n. **17**.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1972.

(Primo provvedimento)

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 5 *settembre* 1972)

(10673)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.